



TESTO UNIFICATO

relativo all'ESAME ABBINATO:

- **PROPOSTA DI LEGGE N.354/10[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE G. MORRONE RECANTE:** *"Introduzione del Metodo Previdenziale Contributivo per i Consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive "*
- **PROPOSTA DI LEGGE N.327/10[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE G. GIUDICEANDREA RECANTE:** *"Abolizione dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012 "*

recante:

“MODIFICA DEI VITALIZI ED INTRODUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI TIPO CONTRIBUTIVO AI SENSI DELLA LETTERA M) DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE DEL 7 DICEMBRE 2012”.

RELATORE: G. GIUDICEANDREA

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

On.le Giuseppe Giudiceandrea

Recante “ Modifica dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012”

La presente proposta di legge intende modificare definitivamente gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei consiglieri regionali e degli assessori regionali, effettuando delle riduzioni progressive a scaglione su quelli esistenti e creando un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo in ossequio a quanto statuito dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'istituzione e la disciplina di un sistema previdenziale di tipo contributivo per i presidenti della regione, dei consiglieri regionali e degli assessori regionali.

Con la riforma dei Regolamenti interni delle Camere del 2012, l'assegno vitalizio di deputati e senatori è stato abolito e al suo posto è stato introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2012, un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo identico a quello vigente per i dipendenti pubblici.

I Consiglieri regionali cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del mandato medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dell'età pensionabile prevista dalla legge vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, in misura direttamente proporzionale ai contributi versati ed agli anni di mandato esercitati, e comunque solo a seguito dell'esercizio del mandato per almeno 5 anni effettivi.

Lo stesso regolamento prevede infine la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare o regionale.

La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare o regionale, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni

costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.

Permangono ad oggi, le esigenze di adeguare il sistema previdenziale dei consiglieri regionali alla legge già in vigore, atteso che allo stato attuale in Calabria e solo in Calabria nella legislatura per i consiglieri regionali eletti e gli assessori in carica non esiste alcun sistema contributivo previdenziale essendo stato abrogato il vecchio sistema di corresponsione dei vitalizi nella precedente legislatura.

La presente proposta di legge consta di 10 articoli di seguito indicati:

Art. 1

Modifica degli assegni vitalizi

1. In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica e di riduzione dei costi della politica, la presente proposta di legge è volta : A) modificare gli esistenti assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei consiglieri regionali e degli assessori regionali a ridurre l'importo applicando dei tagli progressivi a scaglione; B) creare un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dal giorno dell'insediamento dei Consiglieri regionali della X legislatura.

Art. 2

Destinazione degli accantonamenti nei fondi generali INPS e Contabilità separata

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, confluiscono in una gestione generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
A tal fine, il Consiglio regionale promuove le opportune intese con gli organi dello stato e con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) per la creazione presso l'Istituto medesimo di un'apposita gestione contabile, alla quale fare riferimento ai fini dell'erogazione del trattamento previdenziale.
2. Fino all'istituzione della gestione di cui al comma 1, le risorse destinate al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali continuano ad essere gestite nel bilancio del Consiglio regionale. Gli uffici preposti provvederanno dall'entrata in vigore della presente legge alla

regolarizzazione delle posizioni contributive/previdenziali dei singoli consiglieri della X Legislatura a far data e con effetti dal loro insediamento in consiglio.

3. A scelta del consigliere contribuente, al raggiungimento dell'età pensionabile, lo stesso, potrà determinare se optare per il ricongiungimento dei contributi versati dal consiglio con i precedenti e successivi contributi versati a seguito di altre attività lavorative, libero professionali o incarichi di natura amministrativa o politica, oppure se valersi del solo trattamento pensionistico minimo raggiunto nella o nelle consiliature realizzate.

Art. 3

Accesso al trattamento previdenziale

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato consiliare per non meno di cinque anni, anche non nella medesima legislatura. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando l'obbligo di versamento dell'ammontare dei contributi dovuti anche per tale periodo.
2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato, al compimento dell'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs 165/2001

Art. 4

Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo

1. Il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi relativi al solo stipendio base per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. In ossequio a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, che rendono obbligatoria l'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, è onere degli uffici preposti del Consiglio, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere all'accantonamento mensile di una percentuale dell'intero compendio degli emolumenti percepito dal consigliere nella misura del 10%.
3. Di tale percentuale accantonata, l'80% dovrà essere liquidata in favore del consigliere alla cessazione del mandato e solo se non riletto, a titolo di indennità di fine mandato, senza ulteriori aggravii sul bilancio del consiglio regionale, trattandosi di somme mensilmente trattenute sul netto a percepire mensilmente del consigliere medesimo. Su tali accantonamenti non potranno essere richieste a nessun titolo anticipazioni.

Art. 5

Montante contributivo individuale

1. Ai fini della determinazione di cui all'articolo 4, il montante contributivo individuale è calcolato figurativamente applicando alla base imponibile contributiva per ciascun periodo di mandato le aliquote di cui al comma 3.
2. La base imponibile contributiva è costituita dall'indennità di carica a lordo con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
3. Le aliquote contributive a carico del consigliere regionale e quelle a carico del Consiglio regionale sono pari a quelle per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 6

Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato, ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 7

Sospensione del trattamento previdenziale

1. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato riletto quale componente del Consiglio regionale o del Parlamento italiano o europeo, ovvero sia nominato assessore regionale o europeo, ovvero sia nominato assessore regionale o componente del governo italiano, o sia titolare di altro incarico incompatibile con il mandato di consigliere regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale è sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico o di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento previdenziale è del pari sospesa; l'erogazione può continuare solo se l'interessato rinuncia all'indennità o a qualunque compenso comunque denominato spettante per l'incarico attribuitogli.
2. L'erogazione del trattamento previdenziale, eventualmente sospesa, riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1.

Art. 8

Rideterminazione dei trattamenti previdenziali

1. Gli uffici a ciò preposti in consiglio regionale rideterminano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere,

comunque denominati, effettuando dei tagli progressivi a scaglione, sull'eccedenza (non giustificata in base ai contributi versati), tra l'importo riveniente dal calcolo del vitalizio adottando il sistema contributivo sulla ultima indennità di carica ricevuta ed il vitalizio attualmente erogato, nelle misure di seguito riportate, calcolate in via equitativa:

- a) per la parte eccedente euro 2000,00 e fino ad euro 3000,00 taglio del 15%;
- b) per la parte eccedente euro 3000,00 fino a 5000,000 taglio del 20%;
- c) per la parte eccedente euro 5000,00 taglio del 25%.

In mancanza dell' ultimo stipendio base ricevuta si terrà conto come base di calcolo l'attuale stipendio base dei consiglieri regionali.

In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7 della legge n. 335 del 1995.

- 2. I consiglieri regionali cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età dovranno percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo.
- 3. I consiglieri regionali cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento dell'età pensionabile previsto dalla legge in vigore al momento.
- 4. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 2 della L.R. n. 11/2018 che ha abrogato il comma 3 bis dell'art. 19 L.R Calabria n. 3/1996, nessuna ricapitalizzazione periodica dei vitalizi in essere, già erogati e comunque ricalcolati in base al sistema contributivo ex commi 1, 2 e 3 del presente articolo sarà possibile .

Art. 9
Perdita del diritto al trattamento previdenziale

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del trattamento previdenziale di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, a chi è stato condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Relazione finanziaria

Partendo dagli assunti della suddetta proposta di legge, e dal fatto che il vitalizio pur non essendo equiparabile ad una pensione, come è pacifico secondo la giurisprudenza, anche costituzionale, debba comunque corrispondere al medesimo sistema di rivalutazione delle somme versate per la generalità dei pensionati, riportando così equità ed eguaglianza nella normazione regionale di settore, la stessa, è volta a modificare gli esistenti assegni vitalizi ed i trattamenti pensionistici comunque denominati dei consiglieri regionali e degli assessori regionali ed a ridurre l'importo applicando dei tagli progressivi a scaglione, nonché a creare un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Sostanzialmente, la rideterminazione del trattamento previdenziale secondo il sistema contributivo, comporterà un notevole contenimento della spesa ed altrettanto importante risparmio sul bilancio regionale.

In virtù di quanto espressamente statuito dall'art 8 della presente proposta legge, gli uffici a ciò preposti in Consiglio Regionale dovranno rideterminare nel termine indicato, gli importi dei trattamenti previdenziali in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo per come indicato nella suddetta legge. Alla spesa necessaria per la realizzazione di quanto indicato sopra, si farà fronte con i fondi previsti nel programma 01.01. dello stato di previsione della spesa del bilancio generale della Regione Calabria. Per gli esercizi successivi si farà fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

Detti fondi, saranno impegnati per le diverse finalità occorrenti all'attuazione della presente legge per come disposto nell' articolato seguente: